

## a) Oculisti:

Esame del ferito comprese tre medicature . . . . .	L.	5
Medicatura supplementare. . . . .		1
Estrazione di corpo estraneo superficiale con medicature. . .		5
Estrazione di un corpo estraneo dalla cornea, con cheratite, comprese le medicature. . . . .		15

## b) Piccole operazioni:

Sulla cornea, la sclerotica, l'iride (suture corneali, autoplastica congiuntivale, ulceri infettive, escisione di prolasso irideo, operazioni sulle vie lacrimali, e le palpebre, <i>discisione delle cataratte secondarie, iridectomia</i> , ecc., comprese le medicature . . . . .		30
--	--	----

## c) Operazioni:

<i>Cataratte traumatiche, estrazioni di corpi estranei dal corpo vitreo, dal cristallino, e nucleazioni, evisceramento, comprese le medicature . . . . .</i>		60
--	--	----

## d) Oto-rino-laringojatri:

Esame del ferito comprese tre medicature . . . . .		5
Medicatura supplementare. . . . .		1
Esame completo dell'udito . . . . .		5
Tamponamento delle fosse nasali . . . . .		5
Ablazione semplice senza operazione, d'un corpo estraneo dall'orecchio, dalle fosse nasali, dalla laringe . . . . .		5
Ablazione per via endo-laringea di un corpo estraneo della laringe . . . . .		20
<i>Ablazione chirurgica di un corpo estraneo dall'orecchio, dal naso (con scollamento dell'orecchio esterno) comprese le medicature. . . . .</i>		30
<i>Ablazione chirurgica d'un corpo estraneo dalla laringe a mezzo della laringotomia o tracheotomia, trapanazione dell'apofisi mastoide, comprese le medicature . . . . .</i>		60

**Decreto 1° settembre 1909 (15 chaabane 1327) che approva la tariffa delle spese farmaceutiche di cui all'art. 3 del Decreto 17 luglio 1908.**

LÔDE A DIO!

NOI, MOHAMED EN NACER PASCIA BEY, POSSESSORE DEL REGNO DI TUNISI,

Visto l'art. 3, paragrafo 1° del Decreto 17 luglio 1908, relativo alle cure mediche e farmaceutiche dovute agli operai vittime di infortuni sul lavoro, e specialmente la disposizione ove è previsto che le tariffe per le spese di cura medica e farmaceutica da mettere a carico del capo dell'impresa saranno fissate con ulteriore Decreto;

Abbiamo decretato quanto segue:

La tariffa delle spese farmaceutiche di cui all'art. 3 del Decreto 17 luglio 1908 è fissata in conformità alla tabella allegata al presente Decreto (1).

Visto per la promulgazione e la esecuzione.

Tunisi, 1° settembre 1909.

*Il Delegato alla Residenza Generale  
della Repubblica Francese*

DES PORTES.

---

(1) La tariffa assai lunga e minuta è pubblicata nel *Journal Officiel Tunisien* dell'8 settembre 1909, n. 72.

*Pubblichiamo, qui appresso, tradotti in italiano, quattro decreti beylicalì riguardanti l'obbligo del riposo settimanale, gli infortuni sul lavoro nella Reggenza e le tariffe per la cura e le spese farmaceutiche per gli operai colpiti da detti infortuni.*

**Decreto 17 luglio 1908 (18 djoumadiettani 1326)  
sul riposo settimanale.**

LODE A DIO!

NOI, MOHAMED EN NACER PASCIA BEY, POSSESSORE DEL REGNO DI TUNISI,

Su proposta del Nostro Primo Ministro,  
Abbiamo decretato quanto segue:

ART. 1.

Ogni capo di stabilimento commerciale o industriale è tenuto a dare ai suoi operai od impiegati cinquantadue giorni di riposo all'anno.

Questi giorni di riposo saranno distribuiti dal capo dell'impresa, ma con la riserva che gli operai o impiegati pagati per annata o mesata dovranno godere di una giornata o di due mezze giornate almeno di riposo per quindicina. Gli altri giorni di riposo dovuti sui cinquantadue giorni previsti dal presente articolo potranno essere accordati in una sola volta.

Per quanto riguarda gli operai o impiegati pagati a giornata, il riposo dovrà essere organizzato sulla base di due giornate o di una giornata e due mezze giornate per quindicina.

Sia per l'una che per l'altra categoria d'operai e d'impiegati almeno ventisei giornate di riposo, da accordarsi nell'annata, dovranno essere giornate complete. L'operaio o impiegato sarà considerato come se avesse fruito di una giornata completa di riposo quando non sarà stato occupato in servizio alcuno per conto del principale (*patron*) specialmente in officina, in bottega, in cantiere e annessi, durante una giornata intera.

I capi di stabilimento che lavorano da soli o non hanno al loro servizio che i membri della loro famiglia, non sono tenuti agli obblighi imposti dal presente Decreto.

#### ART. 2.

I capi di impresa dovranno tenere un registro nominativo sul quale indicheranno i giorni di riposo che avranno accordato al loro personale. In occasione di ciascun riposo dovranno attestare mediante l'apposizione della firma su questo registro che il riposo è stato effettivamente accordato e lo stesso dovrà fare l'operaio o l'impiegato. Se l'operaio non sa firmare, il capo dell'impresa, il direttore o il gerente lo attesta.

Quando uno stabilimento occupa almeno dieci operai o impiegati, il capo dell'impresa sarà tenuto inoltre a trasmettere al Capo dell'Ufficio del Lavoro uno stato mensile indicante, nelle forme prescritte dal paragrafo precedente, i riposi che ha accordato al suo personale.

#### ART. 3.

I capi d'impresa, i direttori o gerenti che avranno contravvenuto alle disposizioni contenute nell'art. 2 saranno passibili di un'ammenda da 1 a 15 lire. In caso di recidiva nel corso dell'annata l'ammenda sarà di 16 a 50 lire.

#### ART. 4.

I capi d'impresa, i direttori o gerenti che non avranno accordato al loro personale i riposi previsti dall'art. 1 saranno sottoposti ad azione giudiziaria davanti al Tribunale di Polizia, o nel caso in cui la giurisdizione Tunisina sia competente, davanti al Caid oppure davanti al Presidente del Tribunale regionale, secondo la distinzione prevista dagli articoli 1 e 10 del Decreto 23 maggio 1900 e saranno passibili di una ammenda da 1 a 15 lire. L'ammenda sarà applicata tante volte quante saranno state le persone private di riposo, senza tuttavia che il massimo possa oltrepassare le 200 lire.

Nel caso di recidiva nel corso dell'annata, il contravventore sarà sottoposto ad azione giudiziaria davanti al Tribunale correzionale, o nel caso che la giurisdizione tunisina sia competente, davanti al Tribunale regionale e sarà punito con una ammenda da 16 a 100 lire per ogni contravvenzione constatata senza che il massimo possa oltrepassare le 500 lire.

## ART. 5.

Ogni falsa dichiarazione rilevata sia sul registro sia sullo stato mensile darà luogo ad una ammenda da 50 a 200 lire a carico di quelli che se ne saranno resi colpevoli. In caso di recidiva nel corso dell'annata l'ammenda sarà portata da 300 a 500 lire.

## ART. 6.

I conduttori d'impresе saranno civilmente responsabili delle condanne pronunziate a tenore del presente Decreto, contro i loro direttori, genti od altre persone poste sotto i loro ordini.

## ART. 7.

Il Capo dell'Ufficio del Lavoro e il personale di controllo debitamente autorizzati, sono incaricati di constatare le infrazioni al presente Decreto.

Nelle imprese e negli stabilimenti sottoposti al controllo del Direttore Generale dei lavori pubblici, l'esecuzione del Decreto è accertata dai funzionari incaricati di tale controllo e debitamente a ciò autorizzati.

## ART. 8.

Le disposizioni del presente Decreto non sono applicate agli impiegati ed operai delle imprese di trasporto per via acqua e neppure a quelli delle strade ferrate, i cui riposi sono regolati dalle disposizioni generali.

## Disposizioni generali.

## ART. 9.

Chiunque avrà frapposto ostacoli al compimento del servizio del Capo dell'Ufficio del Lavoro o del personale di controllo sarà punito con una ammenda di 50 a 200 lire.

In caso di recidiva nel corso dell'annata l'ammenda sarà estesa da 300 a 500 lire.

## ART. 10.

I direttori d'impresе saranno tenuti sotto il vincolo delle pene stabilite dall'art. 3 a fare affiggere il presente Decreto in ogni officina.

## ART. 11.

L'art. 463 del Codice penale francese è applicabile alle infrazioni previste dal presente Decreto.

## ART. 12.

Il presente Decreto entrerà in vigore dal 1° ottobre 1908.

**Disposizioni transitorie.**

## ART. 13.

Il computo delle giornate di riposo da accordare agli operai o impiegati non pagati a giornata sarà fatto per il periodo di tempo che corre dal 1° ottobre 1908 fino allo spirare dell'anno, secondo le regole fissate dall'art. 1 in ragione di una giornata completa per quindicina. Inoltre dovranno essere accordate a questi operai ed impiegati sei giornate di riposo, che potranno essere raggruppate oppure accordate in mezza giornate.

Per quel che riguarda gli operai pagati a giornata il riposo è regolato come è detto nell'art. 1.

Il Nostro Primo Ministro e il Direttore dell'agricoltura, del commercio e della colonizzazione sono incaricati, ciascuno per la parte che li concerne, dell'esecuzione del presente Decreto.

Visto per la promulgazione e l'esecuzione.

Tunisi, 17 luglio 1908.

*Il Ministro Plenipotenziario,  
Residente Generale della Repubblica Francese*

ALAPETITE.

**Decreto 17 luglio 1908 (18 djoumadiettani 1326)  
sugli infortuni del lavoro.**

LODE A DIO!

NOI, MOHAMED EN NACER PASCIA BEY, POSSESSORE DEL REGNO DI TUNISI,

Abbiamo decretato quanto segue:

ART. 1.

Gli infortuni avvenuti per causa di lavoro o in occasione di lavoro a danno degli operai e degli impiegati occupati nell'industria delle costruzioni, nelle officine, nelle manifatture, nei cantieri, nelle imprese di trasporto per terra e per acqua, di carico e scarico, nei magazzini pubblici, nelle miniere e nelle cave, negli stabilimenti commerciali, in ogni altra impresa o parte di impresa in cui siano fabbricate o messe in opera materie esplosive o in cui si faccia uso di una macchina mossa da una forza che non sia quella umana o animale, a prescindere dalle indennità o dalle rifusioni di danno che la vittima può richiedere a norma del diritto comune innanzi ai Tribunali, dà diritto alle cure mediche ed alle somministrazioni farmaceutiche che debbono essere assicurate alla vittima fin dal primo giorno e che sono a carico del capo dell'impresa.

Queste stesse cure e somministrazioni sono dovute in caso di infortuni causati dall'uso di macchine agricole, mosse da motori inanimati e di cui fossero vittime per fatto o in occasione di lavoro, le persone qualunque esse siano, incaricate di condurre o servire questi motori o macchine. Le spese di cura e farmaceutiche sono a carico dell'utente di tali motori.

ART. 2.

Sono inoltre a carico del capo dell'impresa le spese dei funerali nei casi d'infortunio, sia che la morte sia avvenuta nell'impresa oppure sia avvenuta durante la cura.

Le spese per funerali non possono oltrepassare le cento lire al massimo.

ART. 3.

La vittima può sempre scegliere essa stessa il medico ed il farmacista. In questo caso il capo dell'impresa non può essere tenuto a coprire le spese di cura e farmaceutiche che fino a concorrenza della somma do-

vuta per visite mediche, consulti, operazioni chirurgiche, in base alla tariffa fissata da ulteriore Decreto.

Se il medico decide che sia necessaria la cura ospedaliera, le spese saranno a carico del capo dell'impresa e saranno calcolate per il trasporto della vittima all'ospedale od all'infermeria in base alle spese necessarie per il trasporto fino allo stabilimento più vicino. Le spese di spedalità non potranno essere superiori alla tariffa che sarà fissata con ulteriore Decreto.

I medici, farmacisti o gli stabilimenti ospedalieri possono intentare azione direttamente contro i capi d'impresa per il pagamento delle spese che a questi incombono.

#### ART. 4.

Durante la cura il capo dell'impresa potrà designare al giudice di pace o al Caid nel caso in cui la giurisdizione Tunisina sia competente, vale a dire nel caso in cui le parti in causa siano di nazionalità tunisina, un medico incaricato di rendergli conto dello stato della vittima. Questa nomina debitamente vidimata dal giudice di pace o dal Caid darà facoltà al medico ora detto di accedere ogni settimana presso la vittima in presenza del medico curante, debitamente informato due giorni prima con lettera raccomandata.

Ove la vittima non si prestasse a questa visita il pagamento delle spese di cura e farmaceutiche sarà sospeso a richiesta del capo dell'impresa in seguito a deliberazione del giudice di pace o del Caid, dopo udita la vittima.

Se il medico nominato dal capo dell'impresa attesta che la vittima è in condizioni da poter riprendere il lavoro e che essa lo contesta, il capo dell'impresa può fare richiesta al giudice di pace o al Caid di una perizia medica che deve essere praticata entro otto giorni.

#### ART. 5.

Ogni infortunio da cui sia derivata incapacità al lavoro deve essere denunciato per iscritto entro 48 ore, non comprese le domeniche e i giorni feriali, dal capo dell'impresa o dal suo rappresentante al Commissario di Polizia o al Capo della stazione di Polizia del luogo in cui è avvenuto l'infortunio, il quale ne compila tosto processo verbale e ne rilascia ricevuta.

La denuncia riprodotta in testa al processo verbale deve contenere il nome, le generalità ed indirizzo del capo dell'impresa e della vittima,

l'ora e i caratteri dell'infortunio, le circostanze in cui è avvenuto, i caratteri delle lesioni, i nomi e gl'indirizzi dei testimoni.

Negli otto giorni successivi all'infortunio se la vittima dopo il quarto non ha ripreso il lavoro, il capo dell'impresa deve trasmettere al Commissario o al Capo della Stazione di Polizia un certificato medico in cui siano indicati lo stato della vittima, le conseguenze probabili dell'infortunio e l'epoca in cui sarà possibile conoscerne il risultato.

Il Commissario di Polizia o il Capo di Stazione trasmette al Giudice di Pace o al Caid i documenti descritti nei paragrafi precedenti appena li ha ricevuti. Informa pure il Capo dell'Ufficio del Lavoro dell'infortunio avvenuto e gli trasmette un duplicato del secondo certificato compilato quando l'incapacità al lavoro si è protratta oltre i quattro giorni.

Le denunce fatte al Commissario o al Capo della Stazione di Polizia non dispensano menomamente dalle altre formalità e denunce che debbono essere compiute da alcune industrie od imprese sottoposte a speciale controllo.

#### ART. 6.

I capi di industrie o i loro dirigenti che abbiano contravvenuto alle disposizioni date dall'art. 5 sono punite con un'ammenda estensibile da 1 a 15 lire.

In caso di recidiva nel corso dell'annata l'ammenda può essere estesa da 16 a 200 lire.

Sono passibili di un'ammenda estensibile da 16 a 300 lire e, in caso di recidiva nel corso dell'anno della condanna, da 500 a 1000:

1° ogni capo d'impresa che abbia eseguite delle ritenute sul salario dei suoi operai e impiegati per coprire l'assicurazione dei rischi i quali a norma del presente Decreto sono a suo carico;

2° chiunque, sia con minacce di licenziamento, sia col rifiutare o con minacce di rifiutare le indennità dovute a norma del presente Decreto, avrà violato o tentato di violare il diritto della vittima di scegliere il suo medico;

3° ogni medico che nei certificati rilasciati per l'applicazione del presente Decreto avesse falsate scientemente le conseguenze degli infortuni.

L'art. 463 del Codice Penale Francese è applicabile alle infrazioni previste dal presente Decreto che saranno denunciate ai magistrati di giurisdizione francese o tunisina in conformità a norma di competenza.

#### ART. 7.

Le cure mediche e le somministrazioni farmaceutiche non saranno dovute alla vittima che avesse intenzionalmente provocato l'infortunio.

## ART. 8.

Ogni convenzione contraria al presente Decreto è nulla di diritto.

## ART. 9.

I capi d'impresa saranno tenuti sotto il vincolo delle pene stabilite dal paragrafo 1° dell'art. 6 a fare affiggere il presente Decreto in ogni officina.

## ART. 10.

Il Capo dell'Ufficio del Lavoro ed il personale di controllo debitamente autorizzati sono incaricati di constatare le infrazioni al presente Decreto, in concorso con tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria.

## ART. 11.

Nelle imprese e negli stabilimenti sottoposti al controllo del Direttore dei lavori pubblici, l'esecuzione di questo Decreto è accertata dai funzionari incaricati di tale controllo e debitamente a ciò autorizzati.

## ART. 12.

Il presente Decreto andrà in vigore appena saranno stati promulgati e pubblicati i Decreti previsti dall'art. 3.

## ART. 13.

Il Nostro Primo Ministro e il Direttore dell'agricoltura, del commercio e della colonizzazione sono incaricati ciascuno per la parte di sua competenza dell'esecuzione del presente Decreto.

Visto per la promulgazione e l'esecuzione.

Tunisi, 17 luglio 1908.

*Il Ministro Plenipotenziario  
Residente Generale della Repubblica Francese*

ALAPETITE.

**Decreto 22 luglio 1908 (4 redjeb 1327) che stabilisce la tariffa per le spese di cura degli operai colpiti da infortuni sul lavoro a carico dei capi delle imprese.**

LODE A DIO!

NOL, MOHAMED EN NACER PASCIA BEY, POSSESSORE DEL REGNO DI TUNISI,

Visto il Decreto 17 luglio 1908 sugli infortuni del lavoro e specialmente l'art. 3 ove è previsto che le tariffe per le spese di cura medica e farmaceutica da mettere a carico del capo dell'impresa a norma dell'art. 1, saranno fissate con ulteriore Decreto;

Abbiamo decretato quanto segue:

ART. 1.

La tariffa delle spese di cura medica, che dovranno essere pagate dai capi d'impresa ai medici chiamati a curare gli operai vittime di infortuni, è fissata nel seguente modo:

Infortunio che richiede una cura medica di venti giorni o meno di venti giorni L. 10; al disopra di venti giorni è dovuta una indennità supplementare di 5 lire per i dieci giorni seguenti e di 5 lire per ogni quindicina successiva se le cure mediche sono ancora necessarie allo spirare del primo mese.

ART. 2.

Dà diritto a una indennità chilometrica ogni visita a domicilio del ferito che non può muoversi senza inconvenienti per la sua salute, per cui il medico debba necessariamente recarsi in una località in cui non fa regolarmente delle visite, o in cui non dà consulti in giorni fissi. L'indennità è però dovuta anche in questo caso ove il medico si debba recare sul posto d'urgenza.

Questa indennità è calcolata in base al numero dei chilometri percorsi sia all'andata che al ritorno nel modo seguente:

Quando il tragitto è compiuto in ferrovia o in tramway l'indennità chilometrica è di venti centesimi per chilometro.

Questa indennità è aumentata di una lira all'ora con un massimo di venti lire al giorno quando, per mancanza di treno ferroviario, il medico sia obbligato a restare sul luogo per più di tre ore.

Per i tragitti che non siano quelli compiuti in strada ferrata o in tramway, l'indennità chilometrica sarà di quaranta centesimi. I chilometri sono computati all'infuori delle località occupate dal medico, prendendo per punto di partenza l'ufficio daziario. Per i medici di Tunisi questa indennità è di cinquanta centesimi per le visite fatte fuori del recinto comunale.

Queste indennità non possono superare l'indennità di trasferta spettante al medico più vicino.

Le visite di notte in caso d'urgenza danno diritto ad una propina di 5 lire. S'intendono per visite di notte quelle praticate fra le 9 della sera e le 6 del mattino.

#### ART. 3.

Le operazioni chirurgiche indicate nella tabella allegata danno diritto a indennità speciali in più del compenso indicato nell'art. 1. Tuttavia le operazioni chirurgiche, segnate in corsivo nella tabella, dovranno praticarsi in ospedale o in infermeria nelle località in cui esista uno stabilimento di Pubblica assistenza quando sia possibile il trasporto della vittima, e il capo dell'impresa dovrà pagare il prezzo delle giornate di spedalità stabilito dall'Amministrazione.

Se il trasporto della vittima all'ospedale o all'infermeria non è possibile, a causa delle distanze o per motivi di forza maggiore, le operazioni chirurgiche in seguito a cui abbia a residuare nella vittima incapacità parziale o completa al lavoro, si praticeranno soltanto dopo che il principale o il medico da lui prescelto sarà stato avvertito, e che, in seguito a consulto, sarà stata riconosciuta la necessità dell'operazione medesima.

In caso d'urgenza il medico curante potrà derogare dagli obblighi segnati nei due paragrafi precedenti, ma dovrà giustificare la necessità del suo intervento, conservando possibilmente i pezzi anatomici.

#### ART. 4.

Il certificato medico iniziale, in cui è descritta sommariamente la natura della lesione e la prognosi probabile, dà diritto ad una indennità speciale di due lire. Il certificato finale descrittivo, in cui è esaminato lo stato del ferito dopo la consolidazione della ferita o la morte, dà diritto ad una indennità speciale di 5 lire.

Il certificato con cui il medico dà notizia nella sua ultima visita della guarigione del ferito, non dà luogo ad indennità speciale.

I periti medici avranno diritto per le loro visite e per la compilazione dei loro certificati ad una indennità stabilita dal Tribunale che li avrà nominati e che varierà da trenta a cento lire.

Nel caso in cui fosse necessaria una radiografia sarà compensata al prezzo di tariffa da 20 a 50 lire.

#### ART. 5.

I capi d'impresе o di cantieri lontani dai centri urbani, derogando dall'art. 3 paragrafo 1° del Decreto 17 luglio 1908 e dall'art. 3 del presente Decreto, potranno, nell'interesse del loro personale, ottenere autorizzazione di provvedere sul posto alle cure mediche e chirurgiche e di organizzare un servizio ospedaliero a favore dei loro operai vittime d'infortuni sul lavoro. Questa autorizzazione non potrà essere accordata se il capo dell'impresa non s'impegnerà ad assicurare inoltre al suo personale cure mediche in caso di malattie epidemiche, e se non dimostrerà d'aver adottato tutti i provvedimenti necessari per evitare la diffusione di queste malattie.

Il Direttore dell'agricoltura, del commercio e della colonizzazione, udito il parere di una Commissione da lui presieduta e che sarà composta di un delegato del Segretario Generale del Governo Tunisino, di un delegato del Direttore Generale dei lavori pubblici, di due medici, di un industriale e di un operaio, delibererà intorno a queste domande. Il servizio medico così organizzato è posto sotto il controllo dell'Amministrazione. In caso che questo servizio riesca insufficiente la Commissione decide intorno alla revoca dell'autorizzazione.

Se il medico del capo dell'impresa dichiara che la vittima è guarita e se l'operaio lo contesta, quest'ultimo potrà rivolgersi al giudice di pace, il quale, occorrendo, incaricherà un medico di esaminare nuovamente la vittima. Nel caso in cui il certificato medico rilasciato dal secondo medico dichiarasse che la vittima è tuttavia incapace di riprendere il lavoro, il giudice di pace fisserà le spese che dovranno essere sostenute dal capo dell'impresa per questo nuovo esame. Il capo dell'impresa potrà sempre domandare una contro perizia medica le cui spese resteranno a carico suo. Se il reclamo dell'operaio sarà riconosciuto ingiusto, le spese causate dalla sua istanza saranno liquidate come spese di assistenza giudiziaria.

#### ART. 6.

La Commissione permanente del Consiglio Centrale d'igiene sarà chiamata a dare il suo parere sugli argomenti d'indole tecnica relativi alla esecuzione del Decreto 17 luglio 1908 e di questo presente.

## ART. 7.

Per il periodo di un anno, a cominciare dal giorno della promulgazione del presente Decreto, le polizze di assicurazione sugli infortuni riguardanti le imprese previste dall'art. 1 del Decreto 17 luglio 1908 ed anteriori al presente decreto, potranno essere denunciate dall'assicurante o dall'assicurato, sia per mezzo di una dichiarazione fatta presso la sede sociale o presso l'agente locale di cui sarà data ricevuta, sia a mezzo di atto extra giudiziario.

Le polizze non denunciate in questo periodo di tempo saranno sottoposte alle norme del diritto comune.

## ART. 8.

Le disposizioni del Decreto del 17 luglio 1908 e quelle del presente Decreto andranno in vigore a datare dal 1° ottobre 1909.

Visto per la promulgazione e la esecuzione.

*Il Ministro Plenipotenziario  
Residente Generale della Repubblica Francese*

ALAPETITE.

### Tariffa delle spese di cura medica (1).

#### I. — FRATTURE E LUSSAZIONI (2).

a) Riduzione incruenta delle lussazioni (compreso il massaggio e le cure successive):

Piccole lussazioni delle dita, del mascellare inferiore, ecc.	L.	20
Grandi lussazioni: della spalla, del ginocchio, dell'anca		60

(1) Le parole segnate in corsivo indicano le operazioni che a norma del paragrafo 2 dell'art. 3 debbono essere praticate in un ospedale o in una infermeria ogni volta che il trasporto della vittima è possibile.

(2) I diversi prezzi di tariffa non sono cumulabili per una stessa operazione.

b) Riduzione incruenta e contenzione delle fratture semplici (compresi i massaggi e le cure successive):

Piccole fratture: dita, metacarpi, metatarsi, malleoli, peroni. L.	20
Fratture medie: radio solo, ulna sola mascellare inferiore, clavicola, <i>rotula</i> , <i>olecrano</i> .	30
Grandi fatture: omero, avambraccio, ambedue le ossa della gamba.	60
della coscia.	75
<i>Riduzione delle fratture della colonna vertebrale, del bacino</i> .	100

c) Fratture complicate (compresi i massaggi e le cure successive).

Quando le fratture sopra indicate sono complicate, la tariffa è aumentata del 25 per cento.

## II. — INTERVENTI OPERATORI.

(Compresa la cura necessaria in esito all'infornuto).

a) Allacciature di arterie:

Grandi arterie (alla base delle membra ed al collo)	L. 40
Altre arterie quali la omerale, la cubitale, le arcate palmari, la radiale e le omologhe dell'arto inferiore, la temporale superficiale.	20

b) Amputazioni, disarticolazioni, resezioni:

<i>Amputazioni e disarticolazioni delle dita, metacarpi e metatarsi</i>	20
<i>Amputazione e disarticolazione delle membra, compresa la coscia</i>	60
<i>Resezione delle grandi articolazioni</i>	100

c) Operazioni di piccola chirurgia:

Cauterizzazioni, sanguisughe, ventose scarificate, estrazione di un dente senza anestesia, cateterismo.	2
Apertura di un ascesso superficiale, anestesia locale, ablazione di aghi o di punte ossee, ablazioni di unghie, ablazioni di brandelli e di parti di tessuto condannate, grandi fasciature compressive, iniezioni ipodermiche, seduta completa di elettroterapia praticata dal medico con apparecchio portatile, estrazione facile di corpi estranei sotto la pelle, esplorazione vaginale ed esame con lo <i>speculum</i> , esplorazione rettale, iniezioni di siero fisiologico, di siero antimicrobico e antitossico	4

Suture delle ferite lunghe almeno 7 centimetri, cura dell'asfissia, svuotamento dei focolari sanguigni e purulenti mediante sbrigliamenti e drenaggi, medicatura delle ustioni gravi o estese, lavaggio della vescica con cateterismo . . . . .	L.	10
Puntura delle diverse cavità . . . . .		10

d) Operazioni chirurgiche:

<i>Ematocele vaginale</i> , parti provocati da traumi senza complicazioni, <i>artrotomia</i> . . . . .		25
<i>Raschiamento uterino post partum</i> , tenotomia e sutura dei tendini superficiali, <i>uretrotomia interna</i> . . . . .		30
Empiema . . . . .		60
Tracheotomia d'urgenza, <i>uretrotomia esterna</i> , laparotomia di urgenza . . . . .		75
Raschiamento o svuotamento delle ossa . . . . .	25 a	75
<i>Suture dei nervi o dei tendini diversi da quelli sopra indicati</i> . . . . .	40 a	75
Flemmoni estesi, ascessi profondi, ematocele retro uterino . . . . .	55 a	75
<i>Laparotomia seguita da operazioni sui visceri addominali</i> . . . . .	75 a	150
<i>Cura radicale dell'ernia o chelotomia semplice</i> . . . . .		75
Chelotomia complicata, <i>ano contro natura</i> , <i>resezione dell'intestino</i> , ecc. . . . .		100
<i>Trapanazione del cranio</i> . . . . .	75 a	100

III. — ASSISTENZA.

Per gli interventi di alta chirurgia la remunerazione di ogni aiuto all'infuori di quello incaricato dell'anestesia generale (dottore in medicina o studente di medicina autorizzato), spetta un compenso pari a un quarto del prezzo dell'operazione senza che, qualunque sia il numero degli assistenti, il compenso totale possa oltrepassare la metà del prezzo medesimo.

Assistente incaricato dell'anestesia generale . . . . .	L.	20
---	----	----

IV. — SPECIALISTI.

Quando in base a parere scritto del medico curante il ferito ha bisogno di rivolgersi ad un medico specialista, questo ha diritto agli onorari seguenti: